

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione specializzata per le Imprese

Atto di citazione in opposizione a deliberato assembleare ex art. 2377

comma 3 c.c.

Nell'interesse dei Signori:

Ugo Graziani, c.f. GRZGUO48D20A996H, nato a Borgo Velino (RI) il 20.4.1948 e residente in Roma Via Stefano Boccapaduli n. 35, **Aurelio Saulli**, c.f. SLLRLA49T20C268L, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 20.12.1949, ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 1, **Biagio Saulli**, c.f. SLLBGI45A24C268F, nato a Castel Sant'Angelo il 24.01.1945 ed ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 4, **Costantino Colangeli**, c.f. CLNCTN54H12A315W, nato ad Antrodoco (RI) il 12.06.1954 ed ivi residente in Via Bagno n. 75, **Angelo Sebastianelli**, c.f. SBSNGL63L21H282J, nato a Rieti il 21.07.1963, e residente in Antrodoco (RI) Via dei 5 Confini n. 1, **Gino Soldani**, c.f. SLDGNI47M25A996C, nato a Borgo Velino (RI) il 25.08.1947 ed ivi residente in Via Recia n. 8, **Giulio D'Amata**, c.f. DMTGLI59S19H501X, nato a Roma il 19.11.1959 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 5, **Daniela Di Stefano**, c.f. DSTDNL52E44A996C, nato a Borgo Velino il 4.05.1952 ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Santina Di Stefano**, c.f. DSTSTN50B26A996H, nato a Borgo Velino il 26.02.1950 ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Mario Aloisi**, c.f. LSAMRA56P20A996C, nato a Borgo Velino il 20.09.1956 ed ivi residente in Via Velino, **Pietro Graziani**, c.f. GRZPTR49D05A996C,

nato a Borgo Velino il 5.4.1949 e residente in Antrodoco (RI) Via Mazzini n. 1, **Cesare Foffi**, c.f. FFFCSR60C15F193N, nato a Micigliano (RI) il 15.03.1960 e residente in Rieti Via Cirese n. 14, **Giuseppe Tiberio Paoli**, c.f. PLATRG57S16H282R, nato a Rieti il 16.11.1957, residente a Piazza Elba n. 5 A, ai fini del presente giudizio rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Costantini del Foro di L'Aquila, c.f. CSTMSM75C28A345P, il quale, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cui al presente atto al numero di fax 0862/554540 e/o all'indirizzo di posta elettronica avvocatimassimocostantini@pec.it, così indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., come modificato dall'art. 2 comma 3 D.L. 35/2005, elettivamente domiciliati in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso lo Studio dell'Avvocato Lucia Centi del Foro di Roma, giusta procura civile apposta in calce al presente atto e che si trasmette ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

-attori in opposizione-

nei confronti di:

Società Cooperativa "**Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa**", avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30

-società convenuta-

per ottenere:

l'annullamento giudiziale del verbale della società relativo alla assemblea

del 22.05.2022, pubblicato sul sito Internet della società in ossequio all'adempimento di cui all'art. 2377 comma 2 c.c. in data 16.06.2022, segnatamente nella parte in cui viene deliberato (pag. 5 del verbale) il rinnovo delle cariche sociali e, segnatamente, del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 20 dello Statuto Societario, il tutto per la palese violazione del disposto dell'art. 20 e 26, in materia di omissione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'obbligo di riferire ai soci in ordine alla richiesta di ingresso dei nuovi nonché per avere partecipato alla assemblea n. 28 soci sovventori che non avrebbero potuto, per la motivazioni indicate in narrativa del presente atto, partecipare alla assemblea di elezioni degli organi sociali, nonché per la palese violazione dell'art. 23 dello Statuto in materia di modifica del regolamento che disciplina le operazioni di voto senza la prescritta approvazione o ratifica assembleare, per essere stata dunque la decisione assembleare viziata dalla partecipazione al voto di 27 soggetti non titolati nella qualità di soci sovventori e/o per essere state le operazioni di voto poste in essere con regolamento violativo dell'art. 23 dello Statuto in difetto di ogni approvazione assembleare.

Il tutto, come in narrativa *infra* meglio dedotto, nonché per ogni atto presupposto, successivo e consequenziale e tutte le altre motivazioni dedotte in narrativa del presente atto.

Gli odierni esponenti sono tutti soci della Società Cooperativa “*Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa*”, avente sede legale in 02010 Borgovelino (RI), Via della

Cooperazione n. 2, società, di cui si allega visura camerale (**doc. n. 1**), che da 47 anni si occupa della trasformazione, cessione, produzione in forma associata e vendita di castagne,

La vita della società cooperativa Velinia, sino alla elezione, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Signor Mauro Pompei, sopra meglio generalizzato, è proseguita senza particolari problemi e difficoltà e con la unanime volontà, da parte di tutti i 469 soci ordinari (**doc. n. 2**), di attendere alle problematiche più urgenti e consentire la sopravvivenza della società stessa, anche nella difficile realtà economica che purtroppo connota l'attuale momento storico.

Nella spiegata qualità di soci ordinari della Cooperativa Velinia, tutti gli odierni esponenti hanno partecipato, in data 22.05.2022, alla assemblea che si è tenuta, previa convocazione da parte del Presidente (**doc. n. 3**), presso la sede legale della società, con la finalità di formalizzare la rielezione degli Organi sociali in scadenza, a norma di statuto.

In detta elezione si sono presentate due liste, la lista A denominata "Futuro" e la lista B denominata "*Rispetto, concretezza e mutualità*" al fine di partecipare alla competizione "elettorale" atta a selezionare la lista che, successivamente, a norma di Statuto, avrebbe dovuto eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione della società.

Sul punto, giova rilevare sin da ora, e ciò alla luce di quanto verrà *infra* dedotto in ordine alle gravi e palesi violazioni di legge che hanno caratterizzato la assemblea del 22.05.2022 e le decisioni che, ivi, si sono concretizzate, che alla detta assemblea hanno quindi partecipato, oltre al Presidente Signor Mauro Pompei, sia i componenti della lista A che

componenti della lista B, e ciò al fine di vagliare quali delle due liste ottenesse la maggioranza relativa, per la successiva elezione (o conferma) degli Organi sociali.

Tale assemblea era stata ritualmente convocata dal Presidente, su richiesta di una parte dei consorziati, al fine di discutere l'ordine del giorno il cui contenuto da appresso si evince nella convocazione che pure si produce **(doc. n. 3)**.

In tale assemblea, insomma, avrebbe dovuto essere affrontato, oltre ad argomenti rituali e preliminari, il nodo sostanziale della elezione della lista che, a norma di Statuto, avrebbe successivamente provveduto, quale organo amministrativo, alla elezione del Presidente della società.

In argomento, pare sin da ora utile rilevare – e ciò ai fini della esposizione al Giudicante delle ragioni che sostanziano la nullità, o almeno di certo l'annullabilità del deliberato assembleare oggi impugnato - che alla stessa assemblea, oltre ai soci ordinari, **hanno partecipato anche 27 dei 28 soci sovventori, entrati nella cooperativa Velinia solo in occasione della precedente riunione del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2021.**

Deve essere inoltre rilevato che, sempre alla luce di un testo statutario chiaro e non suscettibile di interpretazioni differenti, la adesione e l'ingresso dei soci sovventori nella vita della società è perfettamente disciplinata dallo Statuto, il quale, agli articoli 20 e 26, dispone che all'esito di istanza di ammissione, il Presidente, in sede di approvazione del bilancio, debba recare al vaglio della assemblea, per una necessaria approvazione, la questione dei nuovi ingressi.

Sul punto, l'art. 26 dello Statuto della società, che si produce

integralmente (**doc. n. 4**) in perfetta aderenza al generale quadro della normativa che disciplina il funzionamento delle società cooperative agricole, testualmente dispone che *“Gli Amministratori relazionano, in occasione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale.... Nella medesima relazione gli amministratori debbano illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla ammissione di nuovi soci”*.

Tale circostanza viene in questa sede premessa solo per qualificare al meglio il problema, ma sarà oggetto di articolata trattazione nel paragrafo dedicato, ove si sosterrà, **quale primo motivo di impugnazione**, che alla assemblea del 22.05.2022 hanno partecipato soggetti non titolati (n. 27 soci sovventori) e che, pertanto, la relativa delibera di proclamazione di vittoria della lista A debba essere oggetto di annullamento giudiziale per chiaro vizio del consenso assembleare.

Ma di ciò si dedurrà *infra*, e nell'apposito paragrafo atteso che in sede assembleare si è purtroppo concretizzata la palese violazione di altre, e forse ancora più importanti, norme tratte dal complesso panorama Statutario e normativo che disciplina il funzionamento della società, come *infra* sarà con precisione e dovizia di particolari, riferito al Giudicante.

- **Brevi cenni in ordine all'origine della società Cooperativa Velinia: la fondazione e gli scopi sociali sottesi;**

La società cooperativa *“Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”*, avente sede legale in Borgo

Velino Via della Cooperazione n. 2, da ora *breviter* Società Cooperativa

Velinia, venne fondata, nel lontano 1974, in tempestiva esecuzione di un progetto che, all'epoca visionario, avrebbe consentito il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i produttori di castagne della zona dell'alto Velino, zona da sempre dedicata alla coltura ed alla commercializzazione, per lo più in forma individuale, di detto prodotto.

Ed infatti, se è vero che fino al momento della fondazione della Società Cooperativa stessa, tutti i produttori di castagne svolgevano la loro attività in un ambito individuale o poco più che familiare, dalla fondazione della Società Cooperativa Velinia, la situazione è venuta a migliorare atteso che gli stessi produttori decisero di riunirsi nell'ambito di una Società Cooperativa, proprio allo scopo di vendere i loro prodotti nel quadro di una gestione in forma associata, sfruttando sia condizioni migliori per la maturazione e conservazione del prodotto che condizioni commerciali migliori per la vendita dello stesso.

I principi essenziali posti alla base della fondazione della società cooperativa, legati al mutualismo ed alla ricerca di migliori condizioni di vita per i soci, vennero formalizzati nello Statuto della società cooperativa Velinia, che si allega al presente atto (**doc. n. 4**), che conteneva la piena formalizzazione di detti principi.

Detto Statuto, per quanto attiene segnatamente alle motivazioni a sostegno dell'opposizione di cui al presente atto, contiene ovviamente **chiare disposizioni sia in ordine alla procedura di ammissione dei nuovi soci (artt. 20 e 26) sia in ordine allo svolgimento delle operazioni di voto nel corso delle assemblee (art. 23), disposizioni che sono state**

ampiamente e palesemente violate nel corso dell'assemblea del 22.05.2022, su cui *infra*.

Tanto premesso, deve inoltre rilevarsi che il *core business* della VELINIA, che è stato per circa 47 anni strategicamente sempre lo stesso, è ancora oggi costituito dal “*conferimento, il trattamento e la vendita dei marroni Antrodocani, nonché la fornitura di servizi ai soci castanicoltori*”.

Per quanto attiene a profili di carattere economico, si rileva altresì che i livelli di produzione delle castagne sono stati, nell'anno solare 2021, fondati sul conferimento, da parte dei soci, di soli 950 quintali di castagne, circa un terzo di quella che era la produzione annuale media prima dell'infestazione da cinipide.

In ogni caso detta produzione ha rappresentato, sotto un profilo finanziario, circa il 61% dei ricavi della società.

- *Brevi cenni sulle disposizioni statutarie utili al “thema decidendum” del presente atto;*

In via preliminare ed al fine di porre il Giudicante nelle condizioni di valutare appieno le motivazioni sottese al presente ricorso, pare utile un breve ma necessario cenno alle principali norme statutarie che presidiano il funzionamento della Società Cooperativa Velinia, sia per quanto attiene la procedura di ammissione di nuovo socio sovventore sia per quanto attiene i rapporti tra l'organo Assembleare e l'organo di controllo politico della Società, e ciò al fine di comprendere come dette normative, poste a presidio del corretto funzionamento della società, siano state palesemente

violata nel corso della assemblea del 22.05.2022, all'esito della quale, con una **proclamazione viziata per tutte le motivazioni di cui alla successiva narrativa, veniva eletta la Lista A quale lista vincitrice delle elezioni per il controllo della società, e ciò in luogo della proclamazione della lista B che, in assenza delle violazioni di cui alla successiva narrativa, sarebbe di certo risultata vincitrice.**

Andando con ordine, il primo elemento che deve essere considerato è il disposto dell'articolo 3 dello Statuto il quale, nel disciplinare lo scopo mutualistico della società cooperativa quale faro essenziale dell'oggetto sociale dell'aggregazione, attesta il principio essenziale secondo cui *“riguardo i rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della **parità di trattamento tra soci cooperatori**”*, principio che, come si può dedurre, lascia non a caso fuori dalla definizione, la categoria dei soci sovventori.

Quanto all'acquisizione della qualità di socio, ulteriore aspetto essenziale alla luce di quanto *infra* sarà dedotto, si rileva che l'intera procedura è disciplinata dal disposto dell'articolo 5 dello Statuto secondo cui *“l'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e l'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa“*.

Importante rilievo assume inoltre, per quello che attiene le motivazioni del ricorso di cui al presente atto, il disposto dell'articolo 6 dello statuto, rubricato *“domanda di ammissione”*, il quale disciplina con precisione e puntualità, la procedura della domanda di ammissione da parte di chiunque voglia assurgere alla qualità di socio della società, descrivendo

in termini puntuali la procedura di ammissione che prevede:

- la preventiva istanza all'organo amministrativo della società attraverso la domanda scritta del candidato socio;
- la valutazione da parte dell'organo amministrativo della società in ordine alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5;
- la deliberazione dell'ammissione del socio;
- l'obbligo, in capo al nuovo socio, del versamento, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, anche di una somma determinata dall'assemblea dei soci per ciascun esercizio sociale, somma determinata tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- l'obbligo, in capo agli Amministratori, di iscrivere nel Libro Soci, il nominativo ed i dati del nuovo Socio, dopo l'assolvimento degli oneri economici da parte del Socio istante;

A valle di tutta la procedura, sussiste poi l'obbligo, da parte del Consiglio di Amministrazione, di relazionare la società sulla questione dell'ingresso dei nuovi soci al momento della approvazione del bilancio, nella specie violato.

Merita un cenno anche il disposto dell'articolo 7 dello Statuto, rubricato *“Obblighi del socio”*, che fissa quale elemento essenziale per la acquisizione ed il mantenimento della qualità di socio sia l'assolvimento degli oneri economici, sia l'obbligo di osservanza *“dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.”* , aspetto di fondamentale rilievo atteso che, di contro, i 28 soci

sovventori non hanno minimamente inteso rispettare le norme statutarie.

Detta norma statutaria assume particolare rilievo atteso che, nel caso che ci occupa, tali e tante sono state le violazioni dello Statuto, non senza una esecrabile mala fede, che, all'esito del procedimento di cui al presente atto, dovranno essere attuate anche le relative sanzioni.

Per quanto attiene il funzionamento degli organi della Società, disciplinato dal titolo settimo dello Statuto in termini tutto sommato analoghi al disposto codicistico che disciplina il funzionamento delle società Cooperative Agricole tutte, deve rilevarsi che **l'articolo 20 dello Statuto stabilisce in maniera netta quali sono le materie riservate al potere decisionale dei soci indicando in modo puntuale al numero 2 la "nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo"**.

Insomma il disposto dell'articolo 20 dello Statuto qualifica in maniera chiara il funzionamento della società Velinia s.r.l. quale società che, sotto un profilo politico viene di fatto guidata da un organo Amministrativo eletto dai soci e, segnatamente, dalla lista dei soci uscita vincitrice da una chiara, ed auspicabilmente corretta, competizione assembleare.

Questo aspetto rende chiara la precipua importanza delle elezioni nella vita amministrativa della società atteso che è proprio in ambito assembleare che si decide – all'esito di regolare votazione dei soci - quella lista che, proclamata vincitrice in sede di assemblea, avrà l'onore e l'onere di prescegliere poi gli Amministratori chiamati al compito della guida della società, secondo i dettami delineati dal successivo articolo 20 dello Statuto, che dispone che tra i compiti essenziali dei soci, vi sia quello

della “*nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo*”.

Questo aspetto è di rilievo essenziale per quanto riguarda le motivazioni di cui al presente ricorso atteso che, ovviamente, la eventuale declaratoria giudiziale di invalidità della deliberazione assembleare del 22.05.2022 preclude ogni possibilità di considerare legittima e valida l’attuale guida politica della società, oggi nella persona del Signor Mauro Pompei, artefice di tutto il disegno che, **attraverso la indebita ammissione al voto del 22.05.2022 di 27 dei 28 soci sovventori, ha determinato la vittoria elettorale di una lista (la lista A) che, senza la irregolare partecipazione al voto dei 27 soci sovventori (che non avrebbero potuto partecipare alla assemblea per il rinnovo delle cariche sociali per motivazioni di cui alla successiva narrativa), sarebbe uscita sconfitta dalla competizione elettorale per la guida della società, come espressamente indicato in successiva narrativa.**

In altre e più semplici parole, il vizio che determina l’invalidità della proclamazione della lista A quale lista vincitrice delle elezioni, incide in maniera chiara sulla legittimazione a mantenere la guida del controllo politico della società, oggi in capo al signor Mauro Pompei.

Esprese tali valutazioni, deve essere poi posto in rilievo anche il disposto dell’articolo 21 dello Statuto il quale, nel disciplinare il funzionamento dell’assemblea fissa sia il *quorum* costitutivo (la metà più uno dei soci aventi diritto al voto) sia il *quorum* deliberativo (la maggioranza assoluta dei soci legittimamente votanti).

Per quanto attiene alle modalità dell’esercizio del diritto di voto,

disciplinato dall'articolo 23 dello Statuto, lo stesso viene identificato con il sistema dell'alzata di mano e con la espressa esclusione delle votazioni a scrutinio segreto.

Per quanto attiene le motivazioni di cui al ricorso del presente atto particolare rilievo assume poi il disposto dell'articolo 24 il quale testualmente prevede che *“nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte”* ; questo elemento viene evidenziato atteso che **il Presidente, Signor Mauro Pompei, ha spostato la data del 23.04.2022 quale data dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali al 22.05.2022, di fatto al fine di consentire il rispetto dei termini di 90 giorni utile all'esercizio del diritto di voto dei nuovi entrati.**

La stessa norma prevede poi che i voti dei soci sovventori non possano superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Tanto doverosamente premesso, in mero punto di fatto, si passa ora ad analizzare le plurime e palesi violazioni che hanno caratterizzato la assemblea del 22.05.2022 e, conseguentemente, viziato la validità di una decisione (trasposta nel libro verbali delle assemblee pubblicato sul sito della società in data 16.06.2022) che, dovrà essere oggetto di annullamento giudiziale.

Gli odierni ricorrenti, dichiarano dunque di impugnare il verbale della assemblea del 22.05.2022.

Quanto alle modalità espositive del presente atto, si indicheranno nei

successivi capitoli:

- al capitolo 1) la violazione degli articoli 20 e 26 dello Statuto per avere partecipato alla assemblea n. 27 dei 28 soci sovventori non legittimati e per non avere l'organo Amministrativo relazionato alla assemblea le ragioni della ammissione dei nuovi soci al momento della votazione del bilancio;
- al capitolo 2) la violazione dell'articolo 23 dello Statuto per avere l'organo amministrativo della società modificato il regolamento delle operazioni di voto in difetto della preventiva e necessaria approvazione della assemblea;

Gli odierni attori in opposizione deducono dunque a sostegno i seguenti

MOTIVI

- 1) *Il fatto: la assemblea del 22.05.2022; la ammissione alle operazioni di voto di n. 27 soci sovventori ammessi nella compagine sociale in aperta violazione degli articoli 20 e 26 e la conseguente invalidità del deliberato assembleare in ordine alla proclamazione della "Lista A" quale Lista vincitrice delle elezioni per il Governo della Società e la conseguente nullità e/o annullabilità del deliberato assembleare per violazione di legge e dello statuto.*

Fermo quanto premesso in premessa in relazione all'importanza dell'elezione assembleare delle liste contenenti i candidati ai quali, a loro volta, spetta l'onere e l'onore di prescegliere i componenti il Consiglio di

Amministrazione, il primo elemento di natura fattuale che deve essere posto alla attenzione del Giudicante attiene al fatto che, come dedotto in precedenza, **alla assemblea del 22.05.2022, il cui esito si contesta per il tramite del presente atto, hanno partecipato numero 27 soci “sovventori” per tale intendendosi quelli la cui natura e qualità è delineata dall’articolo 26 dello Statuto della Società.**

In ordine a tale aspetto, il primo elemento che deve essere considerato attiene al fatto che, se è vero che nella precedente riunione del Consiglio di Amministrazione erano stati indicati 28 soci sovventori quali soggetti che, nell’atto di sottoscrivere il contratto per la “adozione” di un castagno (**doc. n. 5**), sono stati definiti (per atto unilaterale del Presidente) autonomamente in possesso della qualità di socio sovventore, è di certo altrettanto vero che, in sede di approvazione del bilancio, **il Consiglio di Amministrazione, violando palesemente il disposto dell’articolo 26 dello Statuto, non ha fornito alla assemblea alcuna motivazione alla necessità dell’ingresso di detti soci e non ha sottoposto al vaglio assembleare la sottesa problematica, così violando le disposizioni statutarie.**

Si produce altresì (**doc. n. 6**) il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2021 il quale reca cenno dell’ingresso di 28 soci sovventori; si evidenzia come lo stesso cenno al Fondo dello Sviluppo sia di fatto rimasto inattuato e che, comunque, il Consiglio di Amministrazione mai ha sottoposto alla assemblea la problematica dei nuovi ingressi, violando l’art. 20 e 26 dello Statuto.

Si produce altresì il *form*, predisposto dal Consiglio di Amministrazione,

che contiene, tra le righe della richiesta di “adozione” di un castagno, anche la necessaria istanza per la acquisizione della qualità di socio sovventore **(doc. n. 6)**.

Deve inoltre essere sin da ora rilevato che alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2021 non si è deciso di sottoporre al vaglio dell’assemblea la questione e, pertanto, mai si è verificata alcuna votazione con la quale l’assemblea abbia preso atto dell’ammissione dei soci all’interno della società e che, comunque, fermo restando quanto sopra, si è verificata l’espressa violazione dell’articolo 26 dello statuto il quale dispone che *“Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del Bilancio”* e che *“Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci”*.

Ove si legga il verbale del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2021 **(doc. n. 6)** è possibile rendersi conto, e ciò al di là di ogni ragionevole dubbio, che il consiglio di Amministrazione non ha inteso dare conto e ragione all’assemblea delle ragioni dell’ammissione dei nuovi soci all’interno della società, così espressamente **violando uno dei diritti essenziali del socio che, con ogni evidenza, è quello di conoscere le ragioni della ammissione dei nuovi soci, soprattutto se aventi la particolare qualifica di soci sovventori.**

In ogni caso si chiamano sin da ora a testimoni in ordine al fatto che nessuna relazione è stata presentata alla assemblea il Signor Attilio Colacicchi, residente in Borgo Velino (RI) Via dell’Amicizia n. 24, che sarà, nei termini di rito, sentiti a testi su questo importante aspetto.

Sul punto, senza tediare il Giudicante con sempre difficili interpretazioni di natura teleologica sulle norme statutarie, appare di assoluta evidenza che il disposto statutario è finalizzato a rendere possibile ad ogni soggetto che sia già in possesso della qualità di socio, **una valutazione sulla necessità e l'opportunità dell'ingresso di nuovi soci** che, nella specie, è stata sacrificata, senza dubbio alcuno, sull'altare dell'interesse del Signor Mauro Pompei a garantirsi la preventiva assunzione dei nuovi soci perché gli stessi potessero in sede assembleare votare la lista A, cosa infatti puntualmente avvenuta (come si ripete 27 dei 28 sovventori ammessi al precedente assemblea hanno votato per la lista A che ha poi espresso il rinnovo della cariche sociali confermando il Presidente Signor Mauro Pompei).

A sostegno di detta impostazione, soccorre la valutazione delle stesse figure delle persone dei 28 soci sovventori indebitamente ammessi a far parte della società Velinia s.r.l. (di cui poi ben 27 hanno votato a favore della lista del Presidente nella successiva assemblea del 22.05.2022) i quali tutti erano, fino al momento della loro ammissione, completamente lontani ed estranei dalla vita della società cooperativa stessa, svolgevano lavori del tutto differenti, lontani anche dal *core business* della società ed il cui ruolo non era affatto essenziale, nemmeno sotto un profilo di natura economica come in successiva narrativa sarà meglio evidenziato.

A conferma di tutto ciò si ribadisce che il **Presidente della Cooperativa Velinia s.r.l. ha chiaramente omesso, nel precedente consiglio del 10.11.2021, in espressa violazione dello statuto, di dare corso ad una relazione che spiegasse a tutti i soci quali fossero le ragioni essenziali**

per l'ingresso dei nuovi soci sovventori all'interno della società

cooperativa né ha prodotto, come pure avrebbe dovuto, alla Assemblea una relazione di natura economica perché l'assemblea, in chiara adesione al disposto dell'articolo 26 dello statuto, potesse esprimere delle valutazioni al riguardo.

Queste valutazioni paiono del resto essere confermate da una oggettiva e serena valutazione della figura del socio sovventore, e ciò sia alla luce dell'ultima giurisprudenza, sia alla luce di dottrina ormai consolidata nell'ambito del diritto societario.

Ed infatti, in termini generali, il socio sovventore è colui il quale conferisce una remunerazione economica all'interno di una determinata società, volendo finanziare (con scelta non scevra dal rischio di impresa) le attività sociali per poi, in presenza di determinate condizioni, ottenere la restituzione del capitale sociale investito, al netto ovviamente di ogni correlativo rischio di impresa.

Il socio sovventore è dunque un socio finanziatore delle attività sociali e cioè una persona che, non potendo o non volendo contribuire alle sorti della Cooperativa attraverso il conferimento di una prestazione di lavoro, contribuisce alle sorti della società attraverso il conferimento di una prestazione di natura economica ben aspettandosi una, necessariamente successiva, remunerazione e restituzione del capitale investito.

Detta prospettiva, inquadrata dalla legge con disposto di carattere generale (articolo 4 della Legge 59 del 1992) ha tuttavia oggi subito notevoli modificazioni pretorie atteso che la giurisprudenza corrente oggi tende,

come ormai noto, ad escludere e ridimensionare la figura del socio sovventore diminuendone la portata e l'incidenza nella vita sociale anche nell'ambito di quel tipo di società, la società cooperativa, la cui vita si esplica in termini assoluti nell'ambito di una prospettiva di natura essenzialmente mutualistica.

Di fatto, in questa sede ed in ordine alla figura del socio sovventore nelle società cooperative, è utile tenere presente che:

- con decorrenza dal 2005, nei fatti, è impossibile, sotto un profilo giuridico, per le Cooperative a responsabilità limitata come la Cooperativa VELINIA, avvalersi della figura del socio sovventore atteso che il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 5307 del 03.11.2004, ha negato la possibilità, in capo alle società cooperative di emettere azioni di Socio Sovventore con la ovvia conseguenza che, ad oggi, nessun Notaio omologa più uno statuto di una società cooperativa che contenga un riferimento alla figura del socio sovventore;
- sotto un profilo pretorio, il Tribunale di Perugia, con la sentenza del 15.03.2005, si è espresso anch'esso negativamente, ritenendo preclusa per le società Cooperative cui si applichino le norme del mutualismo applicato alla responsabilità limitata, la possibilità di prevedere, all'interno dei propri statuti, la figura del socio sovventore.

Tornando al dato fattuale recato al vaglio Giudiziale, a conferma di quanto in precedenza dedotto, deve essere inoltre evidenziato un dato fattuale incontestabile e di estremo rilievo e cioè che, **nei circa 47 anni di vita**

della società cooperativa Velinia, prima della riunione del Consiglio del 10.11.2021, mai era stato fatto ricorso alla figura del socio sovventore.

Insomma è accaduto che, dopo 47 anni in cui mai nessun socio sovventore ha formalizzato il proprio ingresso all'interno della società oggi convenuta, la cui attività essenziale veniva svolta dalla figura dei soci ordinari cooperatori, **il legale rappresentante della società Signor Mauro Pompei ha ben pensato di sollecitare l'adesione di 28 soci sovventori (con il pretesto dell'adozione di un castagno) con la sola ed evidente finalità di garantirsene l'appoggio alla successiva assemblea di rinnovo delle cariche sociali ove infatti gli stessi soci sovventori (in numero di 27 su 28 e con votazione decisiva atteso che in loro mancanza si sarebbe determinata la vittoria della lista B) hanno votato la lista A che, guarda caso, è la stessa lista che ha poi garantito la conferma degli organi sociali amministrativi (e del Presidente Signor Mauro Pompei) negli atti successivi.**

Ma vi è di più.

Anche qualora, a tutto voler concedere, il Giudicante avesse dei dubbi sulla reale intenzioni del Signor Mauro Pompei, deve essere rilevato che, in aperta violazione della normativa vigente e dello Statuto, **le 28 persone che hanno aderito alla società cooperativa Velinia quali soci sovventori non hanno, in espresa violazione dello statuto nonché di ogni norma di comune buon senso, effettuato alcuna attività di reale finanziamento della società e ciò in spregio dello Statuto per cui, anche se a tutto voler concedere fosse lecita la presenza del socio**

sovventore, lo stesso dovrebbe essere inquadrato nel ruolo di finanziatore della società con rischio di impresa, cosa mai accaduta con riferimento ai fatti che ci occupano.

Ed infatti i 28 soci c.d. “sovventori” entrati a far parte della compagine sociale (*rectius* indebitamente qualificati soci sovventori dal Consiglio di Amministrazione) **non hanno svolto la funzione** prevista dalla legge per la relativa qualifica e non hanno apportato alla cooperativa VELINIA alcun contributo finanziario netto, anzi è la cooperativa VELINIA che ha applicato sui prodotti che ricevono anche uno sconto del 15 % atteso che:

- ciascun socio sovventore entrante, nel sottoscrivere all’atto dell’ingresso, con la Cooperativa VELINIA un contratto annuale individuale che lo qualifica – indebitamente- “Socio Sovventore”, ha versato € 85,00 ricevendo contemporaneamente prodotti sociali che ai prezzi di vendita 2021 valevano circa € 100 (5 kg di marroni, 2 kg di frutto essiccato, 2 kg di farina di marroni, 2 confezioni di confettura extra di marrone e 2 confetture di biscotteria come è dato leggere al **doc. n. 7**);

- ciascun socio sovventore, a fine contratto, ha diritto alla restituzione della somma conferita pari ad € 85,00, rivalutata per legge;

Conseguentemente, in questo quadro, la disponibilità finanziaria di € 85 euro per un anno è costata alla società più di € 100, cioè essa società ha pagato un interesse annuale di oltre il 118 %..

Proprio per evitare situazioni questo genere, con ogni evidenza, lo Statuto riserva alla assemblea il diritto di fruire della relazione, da

parte del Consiglio di Amministrazione, per il caso di nuove istanze di adesione, diritto che si spinge, nei casi estremi, anche alla possibilità di non approvare il bilancio, per il caso di adesioni non condivise.

Diversamente opinando, entrerebbero a far parte della vita della società, con ogni conseguenza e potere, anche persone del tutto lontane dalla vita della società, dall'oggetto sociale e, non ultimo, dai problemi della società stessa con la inaccettabile conseguenza di conferire al potere del voto in Assemblea del turista bucolico della domenica un peso identico a quello del socio cooperatore ordinario, con la conseguenza di snaturare e soprattutto di depotenziare o addirittura a vanificare il voto di quest'ultimo, che in parte vive dei risultati della VELINIA e che per il loro conseguimento produce prodotti che richiedono vari mesi di duro lavoro.

A presidio degli interessi dei soci ordinari si pone dunque l'art. 26 dello Statuto, violato apertamente dal Consiglio di Amministrazione nella vicenda di cui trattasi e nei termini più volte indicati.

Del resto, non pare certo un caso che la società cooperativa VELINIA, (costituita nel lontano 1974), non ha mai utilizzato la figura del Socio Sovventore, sebbene prevista nello Statuto, neppure quando avrebbe potuto farlo e quindi per 31 anni, prima delle modifiche normative e giurisprudenziali del 2005, di cui alla pregressa narrativa.

Tornando alla questione centrale, si può rilevare che l'attenta e serena analisi dei fatti consente di ritenere che ognuno dei 28 soci sovventori, in sede di richiesta di ammissione, ha "investito" la somma di € 85,00, in quella sede riprendendo immediatamente, il controvalore di € 100,00 in prodotti della società.

Questo consente di ritenere, al netto di ogni altra valutazione in ordine alla chiara e palese violazione dell'articolo 26 dello Statuto di cui alla pregressa narrativa, che nel caso che ci occupa, **nessuno dei 28 soci sovventori ha conferito all'interno della società Velinia alcun capitale di rischio avendo anzi, sin dal momento della formalizzazione dell'istanza di adesione, ricevuto il socio sovventore un capitale ben maggiore di quello investito;** ove detta operazione si paragonasse ad un prestito si tratterebbe di una restituzione di € 185,00 (€ 100,00 in controvalore prodotto al momento della restituzione ed € 85,00 quale quota di doverosa restituzione al decorso dell'anno) a fronte della disponibilità di € 85,00 per un anno.

Pertanto è possibile dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio ed in termini di certezza, che tutti i 28 soci sovventori che hanno inteso formalizzare l'adesione alla vita della società cooperativa Velinia, non abbiano assunto alcun rischio di natura economica, di fatto investendo una – peraltro limitata - somma di cui, sin dal momento dell'adesione, è stata loro garantita la restituzione in termini addirittura maggiori (circa € 100,00 di prodotti sociali).

Tutto ciò, con ogni evidenza, contrasta in maniera netta con la disciplina normativa che in passato inquadrava la figura del socio sovventore, oltre che con ogni minimo buon senso, **essendo il socio sovventore colui che finanzia realmente la società cooperativa** in attesa di una – incerta - futura remunerazione del capitale investito e non una persona che finanzia la società con un prestito ottenendo, sin dal momento della concessione del prestito, la restituzione di una somma maggiore in controvalore,

essendo questa, semmai ed a tutto voler concedere, una discutibile operazione di finanziamento.

La serena analisi di tutti questi elementi - in modo particolare la formalizzazione dell'istanza di adesione nonché la contestuale restituzione della somma investita per l'adesione alla Società Cooperativa addirittura maggiorata - consente di ritenere che **l'adesione dei 28 soci sovventori null'altro sia stato che un artificio nemmeno tanto complesso architettato dal Signor Mauro Pompei, per garantirsi l'ingresso all'interno della società di soggetti del tutto lontani dall'oggetto sociale della società stessa, i quali, evidentemente, sono entrati all'interno della società per sole finalità di carattere politico, e cioè con la mera ed esclusiva finalità di garantire al Signor Mauro Pompei l'appoggio elettorale per l'elezione della lista A nella successiva assemblea, nella quale si sarebbe dovuta tenere la rielezione degli organi sociali in scadenza.**

Ovviamente la prospettazione di detti fatti determina un chiaro pregiudizio ed una chiara lesione dei diritti di tutti gli altri soci della Società Cooperativa Velinia - oltre 469 come da documentazione allegata (**doc. n. 2**) - i quali hanno sempre partecipato alla vita della società in termini concreti, con non pochi sacrifici e con la voglia di fare e di portare avanti un progetto che, per certi aspetti visionario, ha di certo consentito il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i produttori di castagne della zona dell'alto Velino.

La descrizione, sotto un profilo eminentemente fattuale, delle indicate circostanze consente di ritenere che, **nelle circostanze in esame, si sia**

espressamente violato l'articolo 26 dello Statuto il quale infatti, nel disciplinare l'adesione di nuovi soci, impone l'obbligo, in capo al Consiglio di Amministrazione, di informare l'assemblea dei soci sui nuovi ingressi, e ciò proprio al fine di evitare che si concretizzino situazioni di questo genere, e cioè l'ingresso in società di persone di fatto estranee alla vita sociale, con la sola ed evidente finalità di acquisire il diritto di voto assembleare per orientare la successiva elezione degli organi sociali aventi il ruolo di controllo e guida "politica" della società cooperativa.

Inoltre, pare utile rilevare che, non certo a caso, lo statuto designa quale sede di detta informazione l'approvazione del bilancio, e ciò al fine di consentire ai soci dissenzienti in ordine all'ingresso di nuovi soci, la facoltà di non approvare il bilancio.

In ogni caso, al fine di meglio comprendere la fondatezza di quanto si va sostenendo, appare utile rilevare che ognuno dei 469 soci ordinari, a differenza dei 28 soci sovventori, oltre alla quota che ha versato al momento in cui è diventato socio (ad oggi € 113,62 contro gli € 85,00 richiesti ai soci sovventori) versa annualmente alla società importanti contributi utili per la vita sociale: basti rilevare che nel 2021 i versamenti in capo ai soci ordinari sono stati pari a 0,89 euro per ogni chilogrammo di castagne conferite e qualche socio ordinario ha versato nella società € 5.000,00 circa, danaro, che, con probabilità affine alla certezza, non gli verrà mai restituito.

Tanto doverosamente premesso, devono essere recati alla attenzione del Giudicante anche altri elementi che, sebbene suscettibili di essere collocati

nell'ambito di elementi di mera natura fattuale, contribuiscono a disvelare con chiarezza la malafede del legale rappresentante della società e soprattutto quali siano state le motivazioni sottese alle sue azioni, tutte orientate ad ottenere, ad ogni costo, la rielezione alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ed infatti, il consiglio di Amministrazione uscente, organo amministrativo della società, (con non casuale attenzione alle tempistiche) ha preso atto dell'istanza di adesione dei nuovi soci sovventori in data 10.11.2021, come si desume dal verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione **(doc. n. 6)** e cioè giusto in tempo per consentire ai soci entranti di poter esprimere il loro voto nell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, avvenuta, si ripete, il 22.05.2022.

In argomento si rileva che il Consiglio di Amministrazione uscente (presieduto da quello stesso Mauro Pompei ancora titolare del relativo potere) andava a naturale scadenza alla fine del mese di marzo del 2022 e l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, originariamente convocata per il 23.04.2022, è stata (senza altra motivazione reale che non fosse quella di rendere possibile il voto dei nuovi entrati) spostata di oltre 1 mese, e ciò al solo fine di consentire ai soci sovventori che avevano fatto istanza di adesione, di esprimere il loro voto in assemblea **atteso che gli stessi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 24 comma 1 dello Statuto, dopo la adesione alla società, potevano partecipare all'assemblea con diritto di voto, solo 90 giorni dopo la loro iscrizione a libro soci.**

Del resto la conferma della fondatezza di quanto si va sostenendo risiede

nella serena ed oggettiva analisi delle risultanze del voto, resa possibile dalla analisi del verbale assembleare, acquisito su istanza del rappresentante di lista della lista B, formalizzata dopo 12 giorni dal voto.

Dall'analisi del verbale delle operazioni elettorali del 22.05.2022, verbale oggi impugnato per il tramite del presente atto (**doc. n. 8**) emerge infatti che **ben 27 dei 28 soci sovventori abusivamente entrati nella vita della società, hanno optato per la lista A che, guarda caso, è stata la stessa lista che ha garantito poi la rielezione degli organi sociali e dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

L'analisi di detto elemento, combinata con la valutazione degli aspetti economici dell'operazione, di cui in precedente narrativa, (e cioè con il fatto che gli stessi soci sovventori hanno acquisito la qualifica di socio all'esito dell'investimento della somma di € 85,00 immediatamente restituita, in controvalore, in € 100,00 al momento della stessa adesione, fermo il diritto di riprendere il valore della quota di € 85,00 entro l'anno dall'istanza di adesione e senza quindi garantire nessun apporto finanziario reale alla società) consente di ritenere, e ciò al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Presidente della società Cooperativa, volendo ottenere una rielezione che non sarebbe stata per nulla scontata, in vista dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, ha reperito 28 persone garantendo loro la restituzione di una somma superiore rispetto a quella "investita" nell'atto di aderire alla società, con la condizione tuttavia di assicurarsi il supporto elettorale alla lista A che avrebbe poi, nel quadro del sistema amministrativo della società designato dallo Statuto, garantito la rielezione dell'organo amministrativo.

In altre e più semplici parole, è accaduto che il Signor Mauro Pompei, Presidente della società Cooperativa Velinia, ben consapevole della certezza della sconfitta elettorale della lista che lo sosteneva, per garantirsi la rielezione quale Organo amministrativo di controllo, dovendo fruire dell'appoggio della maggior parte della assemblea, **ha fatto entrare all'interno della società soggetti completamente esterni alla vita della stessa cui ha garantito, in cambio dell'appoggio elettorale alla rielezione, una remunerazione addirittura superiore rispetto alla somma investita, il tutto con buona pace di ogni remora di carattere morale e con spregio assoluto dei sacrifici di ognuno degli altri 469 soci ordinari** i quali tutti, nell'arco di quasi 47 anni di vita, hanno sempre garantito, non senza sacrifici economici e personali, il funzionamento della società conferendo alla stessa lavoro, impegno e beni.

La gravità di detta operazione è ancora maggiore ove si tenga conto che, ovviamente, la stessa è stata posta in essere con i danari ed i beni della società.

A rendere ancora più grave la condotta degli organi amministrativi della società in ordine al problema dei soci sovventori contribuisce la circostanza che parte dei candidati della lista B, subodorando le reali ragioni della ammissione dei soci sovventori, ben 43 giorni prima della assemblea dedicata al rinnovo delle cariche sociali, aveva inviato una formale contestazione preventiva contraria alla concessione del diritto di voto ai soci sovventori, che si allega (**doc. n. 9**) con la quale veniva legittimamente contestata sia la illegittima attribuzione della qualifica di "Socio Sovventore", deliberata nella riunione del 10.11.2021 alle 28

persone che hanno contrattualmente “Adottato un Castagno” sia l’adozione di un nuovo regolamento per il rinnovo delle cariche sociali che non fosse stato preventivamente approvato dall’Assemblea dei soci (su cui *infra* in successiva narrativa).

Inoltre, circostanza di una certa gravità attesa l’importanza della questione, si rileva che il documento rubricato “*Gestione cooperativa VELINIA s.r.l.- Evidenze, commenti e proposte*” (doc. n. 10), esposto ai soci della VELINIA nella “assemblea” del 10.04.2022 e recante la puntuale contestazione degli indicati aspetti relativi alla figura del socio sovventore (mai verbalizzata) **mai è stato, contrariamente alle asserzioni del Presidente, posto nella visione e disponibilità di tutti i soci atteso che il relativo verbale assembleare non è stato mai emesso e che, pertanto, la assemblea del 10.04.2021 si può a tutti gli effetti considerare come mai avvenuta.**

Giova rilevare che in quest’ultimo documento erano indicate anche le proposte di soluzione dei problemi sorti con l’introduzione dei 28 soci sovventori e con la volontà del Presidente di adottare una nuova procedura, diversa da quanto previsto dallo Statuto, per il rinnovo delle cariche sociali, problemi del tutto pretermessi da un Presidente, il Signor Mauro Pompei, che non ha minimamente considerato i problemi recati alla attenzione dei soci (di fatto evitando di recarli formalmente alla attenzione dei soci) ed ha solo sollecitamente convocato la assemblea successiva per guadagnare tempo ed acquisire deleghe (circa il 60 % dei voti ricevuti).

La conferma di tutto quanto si va sostenendo risiede poi nella sussistenza della c.d. “prova di resistenza” che si attua, come noto, eliminando i voti

contestati con il ricorso di cui al presente atto al fine di controllare nell'ambito di un giudizio controfattuale se, dopo detta operazione, l'esito sarebbe stato lo stesso o diverso.

In argomento, infatti qualora si provvedesse, con giudizio controfattuale, alla eliminazione dei 27 voti provenienti dai soci sovventori, la lista vincitrice delle elezioni sarebbe stata la lista B.

La sussistenza di detto elemento - oltre a rendere possibile la presente opposizione giustamente disposta dall'articolo 2377 comma 3 del Codice Civile (che rende possibile l'impugnazione del verbale assembleare e la richiesta di annullamento giudiziale dello stesso in luogo della mera tutela risarcitoria **solo e nella misura in cui i voti espressi e contestati siano stati utili al raggiungimento di una volontà assembleare diversa da quella che si sarebbe raggiunta in assenza di detti voti**) contribuisce a ritenere assolutamente valido quanto affermato dagli odierni esponenti i quali intendono recare, per il tramite del presente atto, al vaglio Giudiziale, una vicenda di estrema gravità, caratterizzata dalla lesione di ogni minimo elemento di carattere morale ed ogni minimo rispetto dei valori di cui allo statuto.

Sul punto, infatti, la serena analisi delle risultanze del voto assembleare del 22.05.2022 (**doc. n. 8**) consente di rilevare che la lista A ha vinto le elezioni con un margine di 15 voti rispetto alla lista B (160 voti riportati dalla lista A contro 145 riportati dalla lista B) e che quindi, **eliminando il presupposto fattuale di detta votazione (e cioè eliminando il voto dei 27 soci sovventori che non dovevano essere ammessi alla votazione per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto) la lista**

vincitrice delle elezioni sarebbe stata senza ombra di dubbio la lista B

(per la precisione con 145 voti in luogo di 133), con la conseguenza che, nella successiva sede di rinnovo delle cariche sociali, il Presidente della società Cooperativa sarebbe stata altra persona rispetto a quello ad oggi in carica, artefice e protagonista del disegno in questa sede brevemente descritto.

Invece, nel verbale della riunione di Assemblea dei soci del 22.05.22, pubblicato sul sito ufficiale della Cooperativa il 16.06.22 (**doc. n. 8**), è dato leggere che *“Il Presidente, all’esito delle operazioni di conteggio dei voti... comunica ai presenti che la Lista A ha conseguito numero 160 voti mentre la Lista B ha collezionato numero 145 voti”* con la conseguenza della relativa proclamazione della Lista A quale lista vincitrice delle elezioni, **risultato di certo inquinato dalla precedente, indebita, ammissione, dei 27 Soci sovventori, realizzatasi in violazione della legge e dello Statuto**, atteso che – si ripete – la ammissione non è stata vagliata dall’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

Qualora la procedura fosse stata rispettata, di contro, i soci sovventori non avrebbero potuto partecipare alla assemblea all’esito della quale, ovviamente, sarebbe stata proclamata vincitrice la lista B.

2) Le vicende della assemblea del 22.05.2022: la grave violazione delle regole statutarie nelle procedure di voto; la adozione di un nuovo “regolamento” nella procedura di rinnovo del Consiglio di Amministrazione senza la prescritta approvazione dell’Assemblea dei soci e la conseguente invalidità del deliberato assembleare in

ordine alla proclamazione della “Lista A” quale Lista vincitrice delle elezioni per il Governo della Società e la conseguente nullità e/o annullabilità del deliberato assembleare per violazione di legge e dell’art. 23 dello Statuto.

Fermo quanto indicato e dedotto nel paragrafo che precede in ordine alla figura dei soci sovventori, deve essere poi rilevato e recato al vaglio Giudiziale che anche **la stessa procedura di selezione elettorale della lista candidata alla guida della società, nel corso della assemblea del 22.05.2022 è stata svolta in assoluta violazione della norma statutaria, segnatamente dell’articolo 23 dello Statuto vigente.**

In argomento, al fine di porre il Giudicante in condizioni di comprendere al meglio come anche detta procedura di elezione sia stata violativa di ogni buon senso, rispetto per gli altri soci e regole codicistiche, prima ancora che della norma statutaria, appare utile dedurre in via preliminare il disposto dell’articolo 23 dello statuto, rubricato “*votazioni*” il quale, nel disciplinare il meccanismo che regola le operazioni di voto, recita testualmente e con chiarezza adamantina che **“Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.”**

Detta procedura, disciplinata dall’articolo 23, semplice e funzionale, è stata seguita sempre in ognuna delle precedenti 16 operazioni di rinnovo delle cariche sociali della società Cooperativa Velinia allorquando tutti i soci presenti, dotati delle stesse informazioni e dopo ampia e serena

discussione sui candidati e sui programmi, senza incontrare alcun problema organizzativo e gestionale, hanno deliberato la consapevole selezione della lista prescelta in un'unica riunione durata mediamente due ore.

Nella assemblea del 22.05.2022, è accaduto invece che il Presidente Signor Mauro Pompei, non pago di quanto precedentemente organizzato al fine di garantirsi il supporto di ben 27 dei 28 soci sovventori (su cui *supra*) evidentemente nella volontà di assicurarsi comunque la vittoria della Lista A, in aperta violazione dell'articolo 23 dello Statuto a tutti gli effetti ancora vigente, **ha ritenuto di imporre un nuovo regolamento interno senza averlo tuttavia minimamente formalizzato e soprattutto senza averlo preventivamente sottoposto al vaglio assembleare.**

Detto regolamento, deciso in maniera autonoma, non condiviso ed ovviamente mai approvato dalla Assemblea, violativo del disposto Statutario, è stato ovviamente utilizzato per le operazioni di rinnovo delle cariche sociali nella assemblea del 22.05.2022.

In altre e più semplici parole, il Signor Mauro Pompei, alla stregua di un Monarca assoluto asceso alla guida della società, dopo essersi arrogato il diritto di disciplinare senza averne titolo le operazioni di voto, **ha imposto un nuovo regolamento senza approvazione preventiva dell'assemblea e lo ha utilizzato per disciplinare le operazioni di voto del 22.05.2022.**

Paradigmatico, in argomento, e quanto è dato leggere già in sede di convocazione dell'assemblea del 22.05.2022 da parte del signor Mauro Pompei; nella lettera di convocazione dell'assemblea infatti è dato leggere che *“nel giorno delle votazioni non sarà invece consentita propaganda o*

altre comunicazioni. I disturbi alle operazioni di voto saranno deferiti alle autorità“.

Tale inopportuna, inconferente e quasi minatoria comunicazione consente di bene inquadrare il senso di una condotta, quella adottata dal Presidente Monarca, del tutto lontana dalle ragioni fondative della società cooperativa, offensiva dei soci della stessa, misconoscente la natura e la cultura media dei soci della società cooperativa (per lo più onesti contadini legati ancora a valori antichi e dediti a quotidiani sacrifici, ben lontani dalla predisposizione di tattiche elettorali) e la loro scarsa attitudine alla presenza in assemblea.

Deve inoltre essere rilevato che una siffatta condotta ha di fatto consentito una inaccettabile dispersione della discussione sui programmi in 3 distinte riunioni assembleari, (tutte precedenti a quella del 22.05.2022) nessuna regolarmente convocata, nessuna regolarmente verbalizzata, e di fatto polarizzate nell'ambito delle rispettive posizioni politiche.

Una siffatta condotta ha violato anche il principio della concentrazione di cui allo statuto il quale, all'articolo 23, prevede ovviamente che il rinnovo delle cariche sociali debba essere gestito in un'unica assemblea, secondo il principio della concentrazione, unico in grado di garantire la piena informazione dei presenti e la espressione di un voto consapevole, oltre che l'unico in grado di evitare fenomeni di inquinamento della volontà del socio, infatti puntualmente occorsi nella assemblea il cui esito viene impugnato per il tramite del presente atto.

In argomento, si rileva, quale episodio connotato da particolare gravità,

quanto accaduto in data 10.04.2022 allorquando si è verificata una vera e propria riunione assembleare avente argomento la selezione elettorale (organizzata dal Presidente uscente e mai verbalizzata) **senza che tuttavia fosse data la possibilità a tutti i soci assenti di venire a conoscenza degli esiti emersi e quindi di poter esprimere un voto chiaramente consapevole nella successiva votazione (questa formale e verbalizzata) del 22.05.2022.**

In questo quadro la condotta del signor Mauro Pompei, al di là di ogni ragionevole dubbio, ha di certo violato la disposizione statutaria di cui all'articolo 23, che impone una seria e serena procedura di convocazione e soprattutto, per il principio di concentrazione tipico delle società di capitali, che impone che la decisione sia presa in un'unica assemblea.

Ma vi è di più.

Fermo quanto dedotto nel presente paragrafo, deve essere rilevato che anche **le stesse operazioni elettorali sono state realizzate in aperta violazione della procedura di cui all'articolo 23 dello statuto, ad oggi ancora vigente, che disciplina le operazioni di voto attraverso il sistema dell'alzata di mano con esclusione assoluta del voto segreto.**

Ebbene il Signor Mauro Pompei, Monarca assoluto della società, ha inteso sostituire il meccanismo dell'alzata di mano, con una dichiarazione di voto individuale fatta a voce alta udibile da tutti i presenti e resa ad un Collegio di 3 soggetti definiti (da loro stessi ovviamente) esperti, Collegio guarda il caso presieduto proprio dallo stesso Mauro Pompei.

Detto Collegio, formato dal Presidente uscente e due sedicenti esperti "*a latere*", ha guidato in maniera decisa (a tacer d'altro) l'intera operazione

di voto, con buona pace del democratico meccanismo designato da uno Statuto ancora una volta calpestato dal Presidente.

In argomento, è accaduto che **il Signor Mauro Pompei, nel predicare trasparenza e rispetto della legge e dello Statuto con la stesso ardore con cui sia la legge e lo Statuto venivano sistematicamente violati, ha inteso assommare su di sé, con decisione ovviamente autonoma mai passata per il vaglio assembleare, la funzione di Presidente dell'assemblea, Presidente del seggio elettorale, Segretario e raccogliitore delle dichiarazioni di voto (espresse a voce alta dinanzi a se e non, come vorrebbe lo Statuto, su alzata di mano in termini contestuali) nonché la funzione di arbitro unico della stessa sussistenza del diritto al voto del socio o della correttezza dei voti espressi.**

Una siffatta condotta, come si può agevolmente comprendere, oltre a determinare la intollerabile compromissione in un'unica persona delle figure di controllore e controllato, candidato e unico e supremo regolatore delle elezioni, con buona pace del disposto statutario e del comune buon senso (che, ovviamente, prevede che la figura di Presidente della assemblea sia ricoperta da soggetto diverso da chi ricopre la carica di Presidente del "seggio elettorale" o *rectius* di segretario), per le stesse modalità di voto ha creato una serie di gravi problemi a tanti soci anziani che si sono trovati inevitabilmente e comprensibilmente a disagio nel dovere dichiarare a voce alta il proprio voto di fronte al Presidente.

Né minori discrasie (a tacer d'altro) ha presentato la stessa formalizzazione scritta della dichiarazione di voto atteso che la

dichiarazione di voto è consistita mediamente da due fogli spillati tra loro, il primo contenente il nome del socio votante, il secondo l'indicazione della lista votata e la generalità del socio delegante qualora vi fosse stata una delega.

Gravi discrasie hanno poi interessato anche la procedura di raccolta delle improvvisate "schede elettorali" atteso che le stesse sono state tutte depositate in due urne aperte, e ciò al fine di consentire al Presidente il controllo costante dell'andamento del consenso espresso.

Inoltre in sede di votazione uno dei membri del Collegio, manco a dirlo depositario della regolarità delle operazioni di voto, ha depositato ogni dichiarazione di voto nelle urne, uguali ma aperte, ciascuna per ognuna delle liste che si erano candidate.

Una siffatta procedura, assolutamente lontana da ogni forma di trasparenza e correttezza (che avrebbe imposto la chiusura delle urne sino allo scrutinio definitivo), ha ovviamente consentito al Presidente di rendersi conto, in ogni momento e con una sola occhiata, quale delle due liste fosse in vantaggio sull'altra.

Ma non è tutto.

E infatti accaduto che alle ore 14:00 il Presidente dell'assemblea, con decisione unilaterale ed insindacabile, ha inteso chiudere le operazioni di voto dando inizio al conteggio dei voti espressi, di fatto precludendo la possibilità di votare a chi fosse intervenuto dopo detto orario, e ciò nonostante l'orario di chiusura delle operazioni non fosse stato indicato in sede di convocazione della assemblea e di fissazione dell'Ordine del **Giorno (doc. n. 3)**.

Una siffatta condotta ha ovviamente determinato la chiara violazione dell'articolo 23 dello Statuto e sostanzialmente la impossibilità di una serena votazione.

Infatti il meccanismo statutario è stato funzionalmente strutturato al fine di consentire a tutti i soci la possibilità di esprimere serenamente e democraticamente una propria votazione in esercizio di quel diritto che, invece, è stato seriamente compresso e compromesso.

A riprova di tutto ciò gli odierni esponenti sono in grado di indicare, sin da ora, i nominativi di due persone che affermano di non avere concesso alcuna delega a chicchessia mentre, all'esito dello scrutinio risulta che essi soci abbiano votato, quali deleganti, per la lista A.

In argomento, si indicano i nomi dei signori Gabriele Frizzarin, residente a Rieti Viale Fassini n. 78 e Roberto Frizzarin, pure residente a Rieti in Vile Frizzarin n. 78, che saranno chiamati a testimoniare nel procedimento di cui al presente atto e nei termini di rito al fine, ove occorrer possa, di fornire prova di quanto dedotto nel presente paragrafo in ordine alla intollerabile compromissione e compressione del diritto di voto.

Si chiede quindi che la intollerabile condotta del Presidente, il Signor Mauro Pompei, nell'ambito delle operazioni di voto, sia oggetto di severa censura giudiziale al fine di ottenere, anche per questo profilo, non certo meno importante di quello descritto nel paragrafo che precede, l'annullamento giudiziale della declaratoria di selezione elettorale della lista A.

- Aspetti procedurali inerenti l'impugnazione del verbale della

Società Cooperativa: il disposto dell'art. 2377 comma 3 c.c. e la conseguente possibilità di impugnare il verbale alla luce della decività dei voti espressi nella c.d. "prova di resistenza"; la competenza del Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata delle Imprese, in luogo del Tribunale civile di Rieti alla luce del disposto normativo e di consolidata giurisprudenza; la inattività della clausola compromissoria per l'impugnativa del verbale;

Da ultimo, pare opportuno evidenziare alcune questioni di natura procedurale anche al fine di evitare speciose ed inutili eccezioni in sede di costituzione di controparte.

Per quanto attiene alla competenza del procedimento incardinato con la notifica del presente atto, **la stessa pare doversi radicare nell'ambito del Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata delle Imprese.**

Se infatti è vero che, ben prima della modifica normativa che ha introdotto il Tribunale delle Imprese, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la competenza a decidere in materia di opposizione a deliberato assembleare fosse del Tribunale Civile del luogo ove sorge la sede legale dell'impresa, ad oggi, per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a deliberato assembleare deve essere radicata presso il Tribunale specializzato delle imprese per ogni questione attinente a diritto societario.

In argomento, l'art. 3 del Decreto legislativo 168 del 2003, così come sostituito dall'art. 2 comma 1 del Decreto Legge 1 del 24.1.2012, fissa in maniera chiara la competenza a decidere del Tribunale delle Imprese , la quale abbraccia:

- tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
- le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65, 98 e 99 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
- le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il Giudice ordinario;
- le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il Giudice ordinario;
- controversie in materia di diritto d'autore;
- controversie di cui all'art. 33, co. 2, della L. 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);
- controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, **le imprese**

cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

Con riferimento a tali tipologie societarie, per espressa disposizione la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto:

- i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, co. 3, c.c. ed art. 2482, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447 quater, co. 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487 ter, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, co. 2, c.c., art. 2503 bis, co. 1, c.c. ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o

scissione della società);

- la azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, L.F., in quanto racchiude le azioni previste dall'art. 2393 c.c. ed art. 2394 c.c. (Cass. Civ., Sez. VI – 1, ordinanza, 29.09.2016, n. 19340);

- l'azione cautelare per sequestro di beni trasferiti attraverso una scissione societaria ritenuta simulata (Tribunale di Napoli, sez. III, ordinanza, 25.07.2016);

- l'azione di accertamento dell'esistenza o meno di una giusta causa di revoca degli amministratori e l'azione di condanna della società al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. (Cass., civ., sez. VI – 1, ordinanza, 07.07.2016, n. 13956; Cass. Civ., sez. VI - 3 Ordinanza, 06.05.2015, n. 9139);

- l'azione di accertamento degli effetti della cessazione di una s.r.l. promossa dal creditore della società estraneo al rapporto societario (Tribunale di Massa, sez. unica, ordinanza, 08.04.2016);

- l'azione aventi ad oggetto il compenso di amministratore di società (Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di imprese, 04.03.2016; Cass. Civ., sez. I, 11.02.2016, n. 2759) o sindaci (Tribunale di Roma, sez. specializzata in materia di imprese, 03.09.2015);

- le impugnazioni delle delibere sociali e delle decisioni degli organi sociali;

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si può dunque affermare che il nostro legislatore ha principalmente ritenuto opportuno limitare la cognizione delle sezioni specializzate in

materia di impresa alle controversie aventi ad oggetto le società per azioni, le società in accomandita per azioni, nonché le altre società - anche se costituite in forma diversa - del gruppo di cui queste fanno parte, **tra cui le società cooperative.**

Nell'ambito di competenza attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa sono state fatte rientrare le controversie fra soci e tra soci e società, le cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni sociali, **le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, o decisioni in materia di patti parasociali.**

In questo quadro, la competenza del procedimento di cui al presente atto deve essere al di là di ogni ragionevole dubbio radicata in Roma, presso il Tribunale delle Imprese, sezione specializzata con sede a Roma presso il capoluogo della regione del distretto ove sorge la sede legale dell'impresa, che è Rieti.

Altro profilo di significativo rilievo è quello di cui all'articolo 2377 comma 3 del codice civile; alla luce di detto disposto normativo è infatti possibile procedere alla opposizione a deliberato assembleare, in luogo della mera tutela risarcitoria, **solo allorquando si contesta la validità di voti che siano stati utili a raggiungimento di una volontà difforme da parte dell'assemblea, rispetto a quella che si sarebbe determinata per il caso di mancata partecipazione di dei voti contestati.**

Per questo motivo, nel caso che ci occupa, attesa l'applicabilità dell'articolo 2377 comma 3 c.c., gli odierni attori in opposizione hanno la sostanziale possibilità di dare corso ad un procedimento finalizzato ad

ottenere l'annullamento giudiziale del verbale in luogo della mera tutela risarcitoria e ciò in ragione del fatto che i 27 soci sovventori che hanno votato alla assemblea del 22.05.2022 hanno orientato un voto che, in difetto della loro partecipazione, avrebbe visto vincere la lista B.

Da ultimo deve essere considerato un ulteriore aspetto, questo relativo alla presenza nello Statuto della Società Cooperativa Velinia s.r.l. anche di una clausola compromissoria.

Ed infatti l'articolo 28 dello statuto riserva alla giurisdizione arbitrale tutte quelle controversie che dovessero *“insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero”*.

La applicazione di detta clausola compromissoria non pare tuttavia poter essere attuata con riferimento al caso concreto, dovendo essa essere riservata al caso delle *“controversie tra soci nonché di quelle controversie tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*, con espressa esclusione, pertanto, del caso di cui al presente atto che fa riferimento all'opposizione al deliberato assembleare.

Appare tuttavia di solare evidenza la inapplicabilità di una norma di questo genere per tutto quanto attiene ad un annullamento giudiziale di un verbale, essendo il profilo di illegittimità della delibera ben differente dal concetto di lite tra il socio e la società concetto che, per consolidata giurisprudenza e prassi, attiene a questioni di mera natura patrimoniale.

Per questo motivo gli odierni esponenti intendono radicare la giurisdizione presso il Tribunale Civile e non presso la giurisdizione arbitrale e, per

quanto attiene a profili di competenza, prescegliere il Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata delle Imprese, in ossequio alla consolidata giurisprudenza come da pregressa narrativa.

Da ultimo, in ossequio al disposto dell'art. 2377 comma 3 c.c., il quale riserva la facoltà di opposizione al deliberato assembleare a quei soci che abbiano *“tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”* si produce il libro soci (**doc. n. 11**) tratto dal sito ufficiale della società.

Per tutto quanto esposto in narrativa i Signori **Ugo Graziani**, c.f. GRZGUO48D20A996H, nato a Borgo Velino (RI) il 20.4.1948 e residente in Roma Via Stefano Boccapaduli n. 35, **Aurelio Saulli**, c.f. SLLRLA49T20C268L, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 20.12.1949, ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 1, **Biagio Saulli**, c.f. SLLBGI45A24C268F, nato a Castel Sant'Angelo il 24.01.1945 ed ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 4, **Costantino Colangeli**, c.f. CLNCTN54H12A315W, nato ad Antrodoco (RI) il 12.06.1954 ed ivi residente in Via Bagno n. 75, **Angelo Sebastianelli**, c.f. SBSNGL63L21H282J, nato a Rieti il 21.07.1963, e residente in Antrodoco (RI) Via dei 5 Confini n. 1, **Gino Soldani**, c.f. SLDGNI47M25A996C, nato a Borgo Velino (RI) il 25.08.1947 ed ivi residente in Via Recia n. 8, **Giulio D'Amata**, c.f. DMTGLI59S19H501X, nato a Roma il 19.11.1959 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana

n. 5, **Daniela Di Stefano**, c.f. DSTSNL52E44A996C, nato a Borgo Velino il 4.05.1952 ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Santina Di Stefano**, c.f. DSTSTN50B26A996H, nato a Borgo Velino il 26.02.1950 ed ivi residente in Via Luigi Mannetti n. 7, **Mario Aloisi**, c.f. LSAMRA56P20A996C, nato a Borgo Velino il 20.09.1956 ed ivi residente in Via Velino, **Pietro Graziani**, c.f. GRZPTR49D05A996C, nato a Borgo Velino il 5.4.1949 e residente in Antrodoco (RI) Via Mazzini n. 1, **Cesare Foffi**, c.f. FFFCSR60C15F193N, nato a Micigliano (RI) il 15.03.1960 e residente in Rieti Via Cirese n. 14, **Giuseppe Tiberio Paoli**, c.f. PLATRG57S16H282R, nato a Rieti il 16.11.1957, residente a Piazza Elba n. 5 A, ai fini del presente atto rappresentati e difesi come in epigrafe, nel dichiarare di voler ricevere le notificazioni di cui al presente atto ai seguenti riferimenti avvocatomassimocostantini@pec.it

CITANO

la Società Cooperativa “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”, avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30 a comparire presso il Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata per le Imprese, sezione civile, ore e locali di rito, all’udienza del giorno

*****16 Gennaio 2023*****

con espresso invito a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme di legge per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile adito, rigettata ogni contraria istanza:

- In via principale, previo accertamento della palese violazione dell’art. 20 e 26 dello Statuto della Società per essere stati ammessi al voto n. 27 soci sovventori in difetto della reale qualifica di socio sovventore, disporre l’annullamento giudiziale del verbale della assemblea della società Velinia del 22.05.2022, nella parte in cui dispone la proclamazione della vittoria della lista A, per violazione di legge e, per l’effetto, annullare giudizialmente l’esito della detta votazione, con ogni conseguenza di legge;

- In via di subordine previo accertamento della palese violazione dell’art. 23 dello Statuto della Società per essere stata la procedura di voto caratterizzata dalla adozione di un regolamento nuovo mai approvato dalla assemblea in aperta violazione del sistema e dei meccanismi statuiti dall’art. 23 dello Statuto, disporre l’annullamento giudiziale del verbale della assemblea della società “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”, avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, del 22.05.2022, nella parte in cui dispone la proclamazione della vittoria della lista A, per violazione di legge e, per l’effetto, annullare giudizialmente l’esito della detta votazione, con ogni conseguenza di legge;

- Voglia altresì l’adito Giudicante condannare la Società Cooperativa “Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa”, avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010

Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, il tutto entro i limiti di competenza dell'adito giudicante, con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno derivato agli odierni attori, anche per il tramite di azione di responsabilità verso l'amministratore.

Si producono i documenti come da allegato indice.

In via istruttoria si chiede:

- darsi atto della produzione dei documenti elencati;

il tutto con espressa riserva di articolazione di mezzi istruttori nel termine di rito, con espressa riserva di indicare i nominativi dei testimoni e di articolare i capitoli di prova.

L'Aquila, li 19.08.2022

-Avv. Massimo Costantini-